

FACILITY PARCO AGRISOLARE MASAF

IL BANDO

Il bando sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. L'obiettivo è promuovere l'efficienza energetica, la sostenibilità e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle imprese agricole e agroindustriali attraverso investimenti mirati e qualificati.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

10 marzo 2026

PLAFOND

789 milioni di euro

BENEFICIARI

Possono presentare la domanda i seguenti soggetti:

- Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria
- Imprese agroindustriali
- Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 c.c. e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, c. 2, [D.lgs. 228/2001](#)
- Aggregazioni tra i soggetti sopra indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali:
 - Associazioni temporanee di imprese (ATI)
 - Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)
 - Reti d'impresa
 - Comunità energetiche rinnovabili (CER)

I beneficiari dovranno, inoltre essere costituiti e attivi nell'anno fiscale precedente all'invio della richiesta, in particolare non potranno partecipare le aziende la cui data d'inizio dell'attività d'impresa sia successiva al 28 febbraio 2025.

Fanno eccezione le aziende costituite in continuità aziendale con una precedente ditta/società per le quali è stata mantenuta la medesima sede aziendale, il medesimo codice ATECO prevalente (o un codice ATECO appartenente alla medesima tabella d'iscrizione) e che abbiano mantenuto mezzi e attrezzature agricole, terreni e bestiame (se previsto) della precedente ditta/società, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di partecipazione al bando.

I soggetti beneficiari, inoltre, devono:

1. avere la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati;
2. risultare titolari dell'eventuale titolo autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico e firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

L'accesso al meccanismo è condizionato all'impiego dei componenti principali di impianto che rispettano determinati criteri qualitativi e garantiscono specifiche caratteristiche di efficienza. In particolare, con riferimento ai produttori dei moduli fotovoltaici impiegati, questi dovranno essere iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA e ricadere nella Categoria A, B o C.

I progetti ammessi a finanziamento devono essere conclusi entro **18 mesi** dall'atto di concessione del finanziamento.

In ogni caso, il completamento e la rendicontazione degli interventi devono avvenire entro il **31 dicembre 2028**.

Le spese devono essere sostenute DOPO la presentazione della domanda.

L'impianto fotovoltaico deve:

- **essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva** (espressa in kWp);
- **non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp**, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25.

In caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, il contributo da riconoscere verrà definito sulla base dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione della nuova sezione.

L'impianto può essere installato su:

1. Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, inclusi quelli per agriturismo;
2. nella disponibilità del beneficiario;
3. regolarmente accatastati;
4. con annotazione di ruralità fiscale.
5. L'annotazione non è richiesta se il fabbricato è categoria D/10.
6. Serre esistenti (alla data di invio della domanda):
7. strumentali all'attività agricola;
8. anche se non soggette ad accatastamento.
9. La strumentalità deve essere dimostrata con documentazione o relazione tecnica.
10. Fabbricati con categoria catastale diversa da D/10 o privi di annotazione di ruralità, purché:
11. siano strumentali all'attività risultante dal codice ATECO prevalente;
12. tale strumentalità sia attestata con evidenze documentali o relazione tecnica.

Per le **imprese attive nel settore della produzione agricola primaria:**

1. possono essere ammessi ai contributi esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare l'autoconsumo o l'autoconsumo condiviso (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo). Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici;
2. gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare.

Il contributo è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all'attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti) finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati.

Sono ammesse al contributo, in misura delle intensità definite in precedenza, le spese riferite all'intervento di **installazione dell'impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili.**

Sono ammissibili per impianti fotovoltaici:

1. acquisto e installazione dei componenti costituenti l'impianto fotovoltaico da realizzare ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l'ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell'impianto;
2. approntamento cantiere e direzione lavori;
3. fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l'esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti;
4. spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica. Tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, eventuali oneri per l'adeguamento dell'infrastruttura di rete necessario, l'assolvimento degli obblighi fiscali se previsti dalla norma, altri oneri necessari. Si rammenta che sono ammessi al contributo solo impianti di nuova costruzione, costituiti da componenti nuovi e non già impiegati in altri impianti.

Spese ammissibili Sistema di Accumulo:

In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo per le spese di acquisto e installazione di **sistemi di accumulo** di energia elettrica fino a un limite di spesa ammissibile pari a **700 €/kWh**, adeguatamente documentate e rendicontabili.

In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 50.000.

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

1. acquisto e installazione di batterie di accumulatori;
2. acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo. A tal riguardo si precisa che nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l'installazione dei sistemi di accumulo non sono ammessi i costi derivanti dall'acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all'impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi);

3. acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.

I sistemi di accumulo dovranno essere di nuova costruzione e non già impiegati in altri impianti.

Spese ammissibili Dispositivi di ricarica:

Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 10.000.

INTERVENTI COMPLEMENTARI

Congiuntamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di **riqualificazione edile ed energetica** della copertura del manufatto sul quale è installato l'impianto fotovoltaico.

Gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura risultano:
a) rimozione e smaltimento dell'amianto/eternit dai tetti per cui possono essere ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:

- interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti (es. pre-trattamenti, smontaggio, imballaggio, conferimento in discarica autorizzata);
- decontaminazione superfici a contatto con i materiali rimossi (ove necessario);
- eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto di copertura;
- fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
- oneri da corrispondere alle autorità competenti (es. Piano dei Lavori).

b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti. Possono essere ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:

- rimozione manto di copertura esistente (ove necessario);
- fornitura e posa in opera del materiale isolante ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato interessato;
- opere edili-murarie per la realizzazione dell'intervento (ove necessario);
- oneri per il rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria). Possono essere ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:

- fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
- fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la realizzazione del sistema di areazione del fabbricato interessato;
- opere edili-murarie per la realizzazione dell'intervento (ove necessario).

Le spese ammissibili per i singoli interventi complementari si intendono comprensive dei relativi costi di approntamento cantiere e direzione lavori.

Per tutti gli interventi sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali di spesa, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.

QUANTO PUÒ RICHIEDERE UN BENEFICIARIO?

La spesa massima ammissibile complessiva, per Soggetto Beneficiario, non può in ogni caso superare l'importo di euro 2.260.000, di cui:

- le spese massime ammissibili, riferite all'intervento d'installazione dell'impianto fotovoltaico sono pari a 1.500.000 euro (a valere sui progetti che rispettano requisiti di efficienza e di qualità dei prodotti). Al fine di favorire la realizzazione di iniziative che impiegano prodotti di qualità e specifiche caratteristiche di efficienza e fermo restando il limite massimo di 1.000 kWp per singolo progetto, sono individuati, inoltre, i seguenti costi specifici:

- fino a 1500 €/kWp per i moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decretolegge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria B o C;*
- fino a 1000 €/kWp per i moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decretolegge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria A.*

Le spese massime ammissibili, riferite agli interventi complementari sono pari a euro 700.000.

Le spese massime ammissibili per i sistemi di accumulo e per i dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile, alla luce dei prezzi correnti di mercato rilevati nell'ambito della gestione della Misura M2C1-2.2 "Parco Agrisolare", sono individuate come segue:

- fino a 50.000 euro, per i sistemi di accumulo;*
- fino a 10.000 euro, per i dispositivi di ricarica.*

È prevista la concessione di un contributo in conto capitale la cui intensità è determinata in funzione del settore in cui opera il richiedente.

In particolare:

a) **PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA** (con vincolo di autoconsumo o autoconsumo condiviso): intensità di aiuto fino all'**80%** delle spese ammissibili;

b) **TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI**: intensità di aiuto massima dell'**80%** delle spese ammissibili. Nel dettaglio, l'intensità massima riconoscibile è pari:

1. al **80%** delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell'impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
2. al **65%** delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell'impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
3. al **50%** delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell'impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.

c) **TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN NON AGRICOLI**: l'intensità massima riconoscibile è pari al **30%** delle spese ammissibili.

L'intensità del contributo può essere maggiorata di:

- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle *piccole imprese*;
- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle *medie imprese*;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite.

d) **PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA** (senza vincolo di autoconsumo – aiuti in esenzione): intensità base pari al **30%** dei costi ammissibili.

Sono previste delle maggiorazioni:

- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano

VALUTAZIONE

A sportello.